



# Comune di Verretto

Provincia di Pavia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 043 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2009/2011.

L'anno DUEMILANOVE addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 nella sede municipale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
<b>SINDACO</b>	<b>POLIN LUIGINO</b>	<b>SI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>VENCO VITTORIO</b>	<b>SI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>ROVATI CARLO</b>	<b>SI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>REALI GIOVANNI</b>	<b>SI</b>	
<b>ASSESSORE</b>	<b>DELUCCHI MAURIZIO</b>	<b>SI</b>	

Partecipa il Segretario Comunale sig. **BARIANI ROBERTO**.

Il Sig. **POLIN LUIGINO**, Sindaco, assunta la presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza apre la seduta e sottopone all'esame della GIUNTA l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2009/2011.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

– l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

– l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:

*1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*

*3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.*

*Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*

*4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis....*

*4.- bis Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*

– l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

– l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, il quale in tema di assunzioni testualmente recita:

*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di*

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per

nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n.

449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,

fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

**Ricordato come:**

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'ente;

- programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato poi l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale disciplina le assunzioni negli

enti locali esclusi dal patto di stabilità interno, prevedendo che:

a) le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli

oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e che l'assunzione di personale è ammessa nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

b) eventuali deroghe al principio di riduzione della spesa disposte ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

1) che il volume complessivo della spesa di personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai

fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%;

2) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%;

Richiamato altresì l'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, il quale:

- al comma 6 demanda ad un D.P.C.M. di prossima emanazione la revisione della disciplina delle spese di personale degli enti locali, con la definizione di parametri e criteri di virtuosità a cui correlare differenziati obiettivi di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti e dell'andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio;

- al comma 2 sospende l'esercizio della deroga prevista dal comma 121 dell'articolo 3, della legge n. 244/2007 per

gli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo pieno superiore a dieci unità;

- al comma 7, in attesa della emanazione del D.P.C.M., fa divieto di assumere personale agli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti sia pari o superiore al 50%;

**Rammentato che:**

-in data 25 agosto 2001, Repertorio n. 574 è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dai Sindaci dei Comuni di Lungavilla, Verretto e Robecco, Pavese pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 settembre 2001 Serie straordinaria Inserzioni n.38/3;

-in data 19 giugno 2002, sono state sottoscritte le convenzioni per il trasferimento all'Unione dei comuni di Lungavilla – Verretto – Robecco Pavese dei servizi di seguito elencati:

- funzione di polizia locale
- gestione del servizio territorio, ambiente e manutenzioni.
- gestione del servizio amministrazione generale.
- gestione del servizio lavori pubblici, appalti e contratti

-in data 14 dicembre 2002, sono state sottoscritte le convenzioni per il trasferimento all'Unione dei comuni di Lungavilla – Verretto – Robecco Pavese dei servizi di seguito elencati:

- Ragioneria e Personale
- Tributi – Commercio

-al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento della gestione dei servizi e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale dei Comuni aderenti l'Unione è stato assegnato, dal 01/01/2003, definitivamente al servizio di competenza dell'Unione, transitando nella dotazione organica della stessa ed impiegato sul territorio dei tre comuni senza alcun vincolo di provenienza;

- a seguito di modifica statutaria in data 10 settembre 2005 sono state stipulate le nuove convenzioni per il trasferimento dei sopra citati servizi all'Unione le quali prevedono che i costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto di carattere generale venga posto a disposizione dei Servizi trasferiti, sono sostenuti dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni secondo il seguente criterio:80% a carico del Comune di Lungavilla; 20% a carico del Comune di Verretto

- l'Unione dei Comuni per l'organizzazione del personale ha adottato i seguenti atti:

- delibera della Giunta dell'Unione n.14 del 18 novembre 2002, con la quale è stata approvata la dotazione organica e il Regolamento di organizzazione dell'Unione;
- delibera della Giunta dell'Unione n° 01 del 07/01/2003 con la quale si è preso atto del trasferimento dei dipendenti di ruolo dei Comuni aderenti l'Unione, sotto elencati, nella posizione lavorativa di analogo profilo professionale attualmente vacante nella pianta organica dell'Unione dei Comuni di Lungavilla – Verretto – Robecco Pavese.

#### COMUNE DI LUNGAVILLA

Albini Michela	Istruttore Amministrativo - Contabile C 2
Brusa Maria Assunta	Istruttore Direttivo Tecnico D3
Cimino Giuseppe	Esecutore tecnico manutentivo B2
Costa Tiziano	Istruttore Amministrativo - Contabile C1
Gandini Maria Elena	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile D1
Strada Mariagrazia	struttore Amministrativo - Contabile C1
Viola Maura	Istruttore Amministrativo - Contabile C1
Zanotti Marco	Istruttore Agente di Polizia Municipale C2

#### COMUNE DI VERRETTO

Giampetrucci Liliana	Istruttore Amministrativo - Contabile Part time 18 ore settimanali C3
Polin Raffaele	Collaboratore Tecnico Specializzato B4
Scarano Franco	Istruttore Agente di Polizia Municipale C3
Sforzini Maria Alessandra	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile D2

- il Responsabile del servizio, lavori pubblici, appalti e contratti è stato assunto con contratto a tempo determinato e lo stesso svolgeva la propria attività di responsabile del servizio tecnico del Comune di Verretto, ed è stato affiancato dalla geom Amanda Mencarelli, già in servizio part-time (18 ore settimanali) presso il Comune di Lungavilla

Precisato che:

- le spese di persone e per l'incarico di tecnico comunale sostenute dal Comune di Verretto nell'anno 2001 ammontavano ad €. 119.355,05 di cui €. 11.659,33 per l'incarico di responsabile del servizio tecnico;
- tale somma è stata interamente trasferita all'unione per il finanziamento delle spese relative al personale trasferito
- a partire dall'anno 2003 il Comune di Verretto non ha più sostenuto spese per tale finalità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23 novembre 2007 è stato approvato il recesso del Comune di Verretto dalla convenzione per il trasferimento all'unione dei Comuni Agorà delle funzioni del servizio ambiente – territorio e manutenzioni sottoscritta dai Sindaci in data 10 settembre 2005, n. 47 di repertorio limitatamente al servizio: ambiente – territorio;

Preso atto che a far data dal 1 gennaio 2008 la gestione dell'Ufficio tecnico comunale ha evidenziato la carenza professionale di una particolare figura dirigenziale e connessa responsabilità (anche di risultato) del servizio Ambiente e Territorio, per l'impostazione, sviluppo ed attuazione dei programmi del servizio, non rientranti nei carichi di lavoro censiti all'origine dell'attuale dotazione organica del Comune;

Viste le delibere di Giunta Comunale n. 6 del 5 gennaio 2008 e n. 30 del 7 giugno 2008, con le quali è stato disposto di servirsi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.92 TUEL, 1, comma 58 bis legge 662/1996, 4, comma 7 CCNL 14.09.2000 e secondo i principi espressi per gli enti locali di piccole dimensioni dall'art.1, comma 257 della legge 311/2004 dell'attività lavorativa del geom. Stefano Gatti presso il Comune di Verretto, con contratto di lavoro subordinato categoria D, posizione economica 3<sup>A</sup>, profilo istruttore tecnico direttivo da collocare quindi al vertice del servizio Ambiente e Territorio;

Rilevato che l'attuale dotazione organica del Comune evidenzia n. 4 posti (n. 1 part time), di cui 0 vacanti;

Dato atto che:

- il Comune di Verretto non è soggetto alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno;
- che la dotazione organica Comune risulta fortemente sottodimensionata in relazione alla popolazione residente;
- che la spesa del personale per gli anni 2008 (€.19.863,90) e 2009 (€.20.840,96) è superiore alla spesa prevista nell'anno 2004( €. 0,00);
- il volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della Regione o altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal Titolo I, è per l'anno 2008 pari al 6.78 % e per l'anno 2009 pari al 6.83%, quindi non è superiore al 40,80% stabilito come parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per i comuni con popolazione sino a 999 abitanti, ridotto del 20 per cento;
- che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è per l'anno 2008 pari a 1/349 e per l'anno 2009 pari a 1/349, quindi superiore a 1/73 stabilito come parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per i comuni con popolazione sino a 999 abitanti non superiori a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento";
- la spesa del personale di questa amministrazione per gli anni 2008 e 2009 è, quindi, inferiore al 50% delle spese correnti (così come richiesto, dall'art. 76, comma 7, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, per poter procedere ad assunzioni di personale nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.L. e l'emanazione del decreto di cui al comma 6 del citato art. 76);

Considerato:

- che nell'anno 2008 non sono verificate cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per cui, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 562 - della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), e successive modifiche e integrazioni, nel corso dell'anno 2009 non si potrà provvedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato;

Ritenuto indispensabile provvedere alla programmazione del personale per il triennio 2009-2011 nei limiti delle disponibilità finanziarie e nei seguenti casi:

- assunzione a tempo determinato (scadenza mandato del Sindaco) e parziale (fino a 12 ore settimanali) di un Istruttore Tecnico Direttivo attraverso l'utilizzo temporaneo di un dipendente di altre Amministrazioni
- L'utilizzo del dipendente avverrebbe ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, che consente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di "servirsi" dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Vista la circolare 2/5/2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -, relativa alle "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane", che fornisce indicazioni sul corretto utilizzo degli strumenti gestionali che l'ordinamento ha individuato, ed in particolare

il paragrafo 3 della stessa, a mente del quale:

- la programmazione del fabbisogno di personale assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;

- occorre rappresentare le esigenze organizzative ed il fabbisogno di personale dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale;

Visto l'allegato "programma triennale delle assunzioni e delle riqualificazioni di personale dipendente", relativo al triennio 2009/2011, finalizzato a garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate;

Visto l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, che attribuisce all'Organo di revisione contabile degli enti locali l'accertamento sui documenti di programmazione del fabbisogno di personale, improntati al rispetto del principio di

riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997, fatte salve eventuali deroghe a tale principio, che dovranno essere analiticamente motivate.

Dato atto che verrà acquisito il parere del Revisore dei Conti formulerà ai sensi dell'art.19, comma 8 della Legge n.448/2001.

Visto l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del

Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

Di approvare l'allegato Programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2009/2011, finalizzato a garantire il livello ottimale di rendimento, in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, nei limiti consentiti dalle disposizioni sopra richiamate;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti, per gli adempimenti di cui all'art.19, c. 8 della L. n. 448/2001;

Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro riferimento normativo relativamente al triennio 2009/2011;  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
POLIN LUIGINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 16/12/2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 16/12/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

---

Nello stesso giorno di affissione all'albo pretorio la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000. Il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme statutarie e regolamentari.

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dall'affissione all'albo pretorio di cui all'art. 134, comma 3° D.lgs 267/2000 .
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

Li, 16/12/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

IL PRESIDENTE  
F.TO POLIN LUIGINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO BARIANI ROBERTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16/12/2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 16/12/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO BARIANI ROBERTO

---

Nello stesso giorno di affissione all'albo pretorio la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000. Il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme statutarie e regolamentari.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dall'affissione all'albo pretorio di cui all'art.134, comma 3° dlgs 267/2000 .
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 267/2000

Li 16/12/2009

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Li, 16/12/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BARIANI ROBERTO

**PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2009-2011**

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2009**

**Categoria D**

**Profilo professionale** ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO

**POSTI N. 1**

**DURATA:** FINO ALLA SCDENZA DEL MANDATO DEL SINDACO PER 4 ORE SETTIMANLI  
**MODALITA' DI ACCESSO:** utilizzo di dipendenti di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004. Spesa finanziata ai sensi comma 4 bis dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/92 che non va computata ai fini del rispetto del limite posto dal comma 562 della legge finanziaria 2007.

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2010**

**Categoria D**

**Profilo professionale** ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO

**POSTI N. 1**

**DURATA:** FINO ALLA SCDENZA DEL MANDATO DEL SINDACO PER 4 ORE SETTIMANLI  
**MODALITA' DI ACCESSO:** utilizzo di dipendenti di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004. Spesa finanziata ai sensi comma 4 bis dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/92 che non va computata ai fini del rispetto del limite posto dal comma 562 della legge finanziaria 2007.

**PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2011**

**Categoria D**

**Profilo professionale** ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO

**POSTI N. 1**

**DURATA:** FINO ALLA SCDENZA DEL MANDATO DEL SINDACO PER 4 ORE SETTIMANLI  
**MODALITA' DI ACCESSO:** utilizzo di dipendenti di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004. Spesa finanziata ai sensi comma 4 bis dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/92 che non va computata ai fini del rispetto del limite posto dal comma 562 della legge finanziaria 2007.

